



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6969/2014** promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'Avv.  
SORGENTONE ANDREA, domiciliata presso lo studio del difensore in Cagliari via G. Deledda n. 39,  
in virtù di procura allegata alla citazione

**ATTRICE**

contro

[REDACTED], con sede in Roma via [REDACTED], nella sua qualità di  
procuratore di [REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], presso lo stesso domiciliata in Cagliari [REDACTED]  
[REDACTED] in virtù di procura allegata alla comparsa

**CONVENUTA (RICORRENTE IN RIASSUNZIONE)**

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse della parte attrice:**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 2) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure o nulle; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del c/c 62506841059 all'ultimo e/c in atti, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili, applicando le condizioni di legge o quelle ritenute di giustizia e comunque le sole clausole validamente pattuite. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.*

### **Nell'interesse della parte convenuta:**

*piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare dichiarare prescritta l'avversa domanda con riferimento a tutti i pagamenti effettuati dall'attrice anteriormente alla data del 25/7/2004; 2) nel merito, dichiarata per quanto necessario la decadenza di parte attrice dall'impugnazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. e delle correlative clausole contrattuali, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolto l'Istituto bancario convenuto da ogni avversa pretesa; 3) in subordine, dichiarare ai sensi dell'art. 2034 cod. civ. l'irripetibilità di tutte le somme spontaneamente prestate da parte dell'attrice e per l'effetto mandare assolto l'Istituto bancario convenuto da ogni avversa pretesa; 4) in via ulteriormente gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle avverse domande, emettere sentenza di accertamento del saldo (debitore o creditore), previo ricalcolo delle somme addebitate in relazione ai rapporti per cui è causa tenendo conto dei rilievi formulati dall'Istituto di credito convenuto nella superiore espositiva, specie con riferimento all'individuazione delle voci da includere nel calcolo del TEG, all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7°, lett. a), TUB, alla sostituzione della clausola di capitalizzazione degli interessi trimestrale con quella annuale, all'eccezione prescrizione degli eventuali interessi attivi maturati in favore dell'attrice prima del 25/7/2009 ed imputando in ogni caso i versamenti eseguiti secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ.; 5) in via riconvenzionale, condannare la sig.ra Carboni Pinuccia, nella sua qualità di fideiussore della società Melas S.r.l., al pagamento in favore dell'Italfondario S.p.a. della somma di euro 34.211,82, oltre gli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale maturati e maturandi dalla data del 17/9/2014 fino al saldo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata anche secondo equità in corso di causa ovvero in separato giudizio; 6) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.1** In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione>, la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate

dal giudice essere ritenute non come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.

Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.

**1.2** Con atto di citazione notificato in data 25/7/2014, la società [REDACTED], nonché in veste di fideiussore [REDACTED], hanno convenuto in giudizio la [REDACTED] (successivamente incorporata da [REDACTED] in forza di atto di fusione del 3/11/2014), per ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse l'esatto rapporto dare/avere del conto corrente n. 625006841059, con annessa apertura di credito, aperto dalla società attrice in data 28/1/2004 presso la Filiale di Macomer della banca. In particolare, le attrici hanno eccepito l'assenza di pattuizione in relazione alle condizioni economiche applicate (cfr. pag. 1 della citazione), nonché (cfr. pag. 5 della citazione) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto indebite ed interessi usurari in relazione a taluni trimestri di vita del conto.

**1.3** Si è costituita in giudizio [REDACTED], in qualità di procuratore di [REDACTED], contestando la fondatezza delle doglianze attoree e concludendo per il rigetto delle domande. La banca ha in particolare eccepito la prescrizione in relazione a tutti i pagamenti effettuati dalla società correntista anteriormente a 25.04.2004 ed ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di condanna sia nei confronti della società sia nei confronti della signora Pinuccia per il pagamento del saldo al 16 settembre 2014 del rapporto in lite.

**1.4** All'udienza del 10 giugno 2016 a seguito dell'intervenuto fallimento della [REDACTED]. – con sentenza in data 9/12/2015, il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della società attrice – il procedimento è stato dichiarato interrotto. Con ricorso in riassunzione ai sensi dell'articolo 303 c.p.c. depositato in data 20.07.2016, Italfondario S.p.a. ha dato impulso alla procedura sollecitando la prosecuzione del giudizio. In data 29 settembre 2016 si è costituita la signora [REDACTED] richiamando ed insistendo nelle proprie domande e difese.

Istruita con documenti e CTU, la causa (assegnata allo scrivente in data 30.9.2019) viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. e della “rimessione del fascicolo” per la decisione.

**2.1** Al fine di decidere occorre rammentare che allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento delle somme indebitamente versate alla banca e per la loro ripetizione, incombe su costui, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. e ribaditi dal prevalente insegnamento giurisprudenziale condiviso da questo Giudice, l'onere di allegare specificamente e provare - in

positivo - i fatti costitutivi del proprio diritto, versando agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'ammontare della azionata pretesa restitutoria.

Soltanto nel caso in cui l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, allora valgono regole differenti, giacché ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. su tali aspetti, *ex plurimis*, Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 23974/2010 e, da ultimo, anche Cass. n. 9201/2015; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cagliari n. 354/2013 e n. 1573/2013).

Nel caso di specie, dunque, alla luce della domanda riconvenzionale della banca, entrambe le parti condividevano l'onere probatorio in relazione alle rispettive pretese. In questa prospettiva, può immediatamente rilevarsi come il rapporto dedotto in giudizio (pacificamente intercorso tra le parti) sia in atti documentato in maniera completa, sia attraverso la produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 20/1/2004 (doc. 2 e 15 di parte convenuta), sia attraverso la produzione della serie continua degli estratti conto, nonché della fideiussione rilasciata dalla sig.ra Carboni Pinuccia in data 22/1/2004 (doc. 14 prodotto con la comparsa di risposta).

**2.2** Ciò posto, appare preliminare affrontare le doglianze sollevate in citazione, in relazione alla presunta mancata previsione per iscritto delle condizioni contrattuali applicate, che si appalesano, dalla lettura dei documenti sopra evidenziati, totalmente infondate, con particolare riguardo alle clausole concernenti la misura ultralegale degli interessi, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, le valute, le spese convenuti ed applicati dall'Istituto di credito convenuto (cfr. i documenti già indicati: doc. 2 allegato alla comparsa, nonché doc. 15, depositato con la memoria *ex art.* 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.).

**2.3** Gli attori hanno poi eccepito l'applicazione di interessi usurari da parte dell'Istituto, asserendo che il tasso applicato dalla banca avesse superato il tasso soglia in vari trimestri del rapporto (cfr. in particolare pag. 5 della citazione, eccezione esplicitata attraverso una tabella ivi allegata).

Appare tuttavia evidente che il fenomeno lamentato dalla parte attrice (e poi parzialmente riscontrato nella consulenza) debba essere ricondotto alla c.d. usura sopravvenuta, come tale irrilevante ai fini della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. invocata dalla attrice. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017), infatti, il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi

stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". E deve qui richiamarsi *per relationem* quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza.

Il suddetto principio di diritto, che è stato elaborato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha, all'evidenza, portata generale, poiché sviluppato sulla base di un'interpretazione delle disposizioni inerenti la disciplina dell'usura. Da ciò discende la sua applicabilità anche ai rapporti di conto corrente. Rispetto a tali rapporti si pone tuttavia una peculiarità, poiché le originarie condizioni contrattuali possono essere ("fisiologicamente") modificate nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito deve essere verificata, non solo con riguardo al momento della stipula del contratto, ma anche con riferimento alle eventuali successive pattuizioni modificative, "configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni" (cfr. Tribunale di Monza 13 giugno 2018, n. 1678). E tuttavia, l'onere di allegare (tempestivamente e specificamente) il verificarsi di condizioni modificative che hanno comportato l'applicazione di tassi usurari grava sul correntista e soggiace alle ordinarie regole processuali sulle preclusioni. Nel caso di specie tali allegazioni si presentano del tutto assenti, ragion per cui, resta l'irrelevanza del sopravvenuto superamento del tasso, secondo quanto sopra chiaritosi.

**2.4** Nel contratto in questione risulta invece del tutto indeterminato quanto stabilito in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della Banca d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando la nullità della relativa pattuizione contrattuale e non dovuto quanto preteso a tale titolo dall'opposta. Infatti, il contenuto del contratto in atti, limitandosi a prevedere una commissione di massimo scoperto pari allo 0,750% oltre ad un tasso percentuale del 13,750% per utilizzi in eccedenza, non permette di quantificare in concreto la pretesa a tale titolo della banca. Detta clausola è pertanto nulla sotto il profilo della indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo, in applicazione della previsione di cui agli artt.1346 e 1418, comma 2, c.c..

La clausola in questione, per essere valida, deve infatti rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, ciò che accade non solo quando sia prevista la relativa percentuale, ma anche qualora siano specificamente individuati la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito. Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al

correntista di individuare *ex ante* le modalità di conteggio della commissione – come avvenuto nel caso *de quo*, in difetto di qualsivoglia indicazione contenuta al riguardo nel testo contrattuale - la clausola che la prevede è affetta da nullità.

**2.5** Occorre a questo punto declinare quanto sopra considerato rispetto ai calcoli predisposti dal consulente, rilevando, in primo luogo, che (posto quanto evidenziato al punto 2.2) la tabella di riferimento per il corretto calcolo del saldo risulta essere la terza – cfr. Tabella 3 alle pagine 47- 66 della consulenza: lista dei movimenti del c/c n. 6250068410/59 dall’apertura fino all’ultimo estratto conto, con calcolo del saldo finale applicando gli interessi contrattuali – ove il perito ha esposto i saldi dei movimenti del conto corrente in oggetto dall’apertura alla data del 16 settembre 2014, calcolati applicando gli interessi contrattuali indicati dagli estratti conto versati in atti, accertando un saldo negativo a carico della correntista pari ad Euro 34.211,82 alla data del 16.9.2014.

In secondo luogo, stante quanto stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 24675/2017, punto 2.3. della presente motivazione), l’ordinanza con la quale il precedente istruttore ha disposto CTU, nella parte in cui ha demandato al consulente l’accertamento di eventuali superamenti del tasso soglia nel corso del rapporto deve essere qui revocata, restando la consulenza sul punto irrilevante al fine di decidere.

In terzo luogo, sul saldo, come ricostruito sulla base della richiamata “Tabella n.3”, occorre detrarre quanto indebitamente applicato dalla banca a titolo di cms, come analiticamente conteggiate nella successiva “Tabella n. 5” – cfr. pagg. 90-112 lista dei movimenti del c/c n. 6250068410/59 dall’apertura fino all’ultimo estratto conto, con calcolo del saldo finale epurato dalle commissioni di massimo scoperto – che *“espone i movimenti del conto corrente in oggetto e i relativi saldi ricalcolati applicando tassi di interesse e formula utilizzata per il calcolo delle competenze relative agli interessi contrattuali, con la differenza che dalle competenze addebitate dall’istituto di credito sono state epurate le commissioni di massimo scoperto indicate negli estratti conto”*. Il CTU ha quantificato la somma pretesa dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto in Euro 10.554,37.

Si ottiene così un saldo finale negativo del conto a carico della correntista, alla data del 16.9.2014, pari a Euro 23.657,45.

**2.6** L’accertamento svolto attraverso la disposta consulenza, per quanto di rilievo al fine di decidere (e dunque nei limiti sopra evidenziati), appare sufficientemente analitico e scevro da vizi logici e può dunque essere posto a base della decisione; le osservazioni critiche delle parti, a ben vedere, non hanno riguardato l’accertamento peritale in sé considerato, quanto la stessa formulazione del quesito, e devono essere superate alla luce di quanto sopra argomentato.

In conclusione, deve dunque essere accertato che alla data del 16.9.2014, il conto corrente n. 625006841059, con annessa apertura di credito, aperto dalla società [REDACTED] in data 28/1/2004 presso la Filiale di Macomer della allora [REDACTED] presentava un saldo negativo a carico della società pari ad Euro 23.657,45.

Ciò posto, risulta incontestato, nonché documentalmente dimostrato (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa) che [REDACTED] in data 22.1.2004 avesse prestato fideiussione, in favore della società [REDACTED] fino alla concorrenza della somma di Euro 40.000,00, in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie della società con Banca Intesa.

La domanda riconvenzionale della banca avente ad oggetto il pagamento da parte del garante del saldo negativo risultante dal conto della società, risulta pertanto fondata (dovendosi sul punto evidenziare che, per circostanza pacifica in causa, il conto è stato chiuso alla data del 16.9.2014); [REDACTED] deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della convenuta opposta di Euro 23.657,45, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 17.9.2014 al saldo.

Ogni altra questione (con particolare riguardo alla eccezione di prescrizione formulata dalla banca) risulta assorbita.

\*\*\*

Le spese, stante l'esito del giudizio, devono essere compensate nella misura di 1/3 e devono essere regolate per la parte rimanente secondo il principio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi stabiliti dal d.m. 55/2014. [REDACTED] deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Italfondiaro spa, che vengono liquidate (applicata l'indicata compensazione) in Euro 4.836,00 oltre spese generali ed accessori.

Le spese della consulenza, già liquidate con decreto del 28.9.2017 in Euro 2.400,00 (posti a carico di entrambe le parti in solido), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione nei confronti del perito, e declinando l'indicata compensazione, devono nei rapporti interni essere poste a carico della parte attrice nella misura di 5/6 ed a carico della Italfondiaro spa nella misura di 1/6 – posto che i 2/3 (pari ad Euro 1.600,00) vanno a carico della attrice, mentre il rimanente 1/3 (Euro 800,00) va posto a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta che, alla data del 16.9.2014, il conto corrente n. 625006841059 aperto dalla società [REDACTED] in data 28/1/2004 presso la Filiale di Macomer della allora [REDACTED] presentava un saldo negativo a carico della società pari ad Euro 23.657,45;

condanna [REDACTED] in qualità di garante, al pagamento in favore di Italfondiaro spa della somma di Euro 23.657,45, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 17.9.2014 al saldo; rigetta tutte le altre domande;

condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite sostenute da Italfondiaro spa, che liquida in Euro 4.836,00 oltre spese generali ed accessori;

pone le spese di CTU a carico di [REDACTED] nella misura di 5/6 ed a carico di Italfondiaro spa nella misura di 1/6.

Cagliari, 06/08/2021

Il Giudice

dott. [REDACTED]